

Provvedimento del Conservatore
n. 2 in data 02/05/2024

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI CANCELLAZIONE D'UFFICIO DAL REGISTRO DELLE IMPRESE DI SOCIETÀ DI CAPITALI AI SENSI DELL'ART. 2490 CODICE CIVILE - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO CON PROVVEDIMENTO DEL CONSERVATORE N. 6/2023

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Visto l'articolo 2188 del codice civile che prevede l'istituzione del Registro delle imprese;

visto l'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 concernente la disciplina del Registro delle imprese e il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581;

vista la legge 2 novembre 2000, n. 340 e s.m.i. recante disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi e la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto l'art. 2490 del codice civile che, all'ultimo comma, disciplina la cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese delle società di capitali in liquidazione che non provvedono per più di tre anni al deposito del bilancio di esercizio;

visto l'articolo 40, comma 1 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. "Decreto semplificazioni") che attribuisce al Conservatore del Registro delle imprese, con propria determinazione, la competenza per l'adozione del provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dall'articolo 2490, sesto comma del codice civile;

richiamata la determinazione del Conservatore n. 8 in data 11 aprile 2022 con la quale, tra l'altro, venivano fissate le modalità operative per le comunicazioni di avvio e conclusione dei procedimenti di cancellazione d'ufficio discendenti da varie norme, tra cui il sopra citato art. 2490 c.c.;

richiamata la determinazione del Conservatore n. 6 del 29/12/2023 e il relativo elenco allegato con cui si è dato avvio al procedimento di cancellazione d'ufficio delle società di capitali in scioglimento e liquidazione che risultano aver omesso il deposito del bilancio d'esercizio per oltre tre anni consecutivi, pubblicata all'albo camerale on line per 45 giorni (dal 29 dicembre 2023 al 12 febbraio 2024);

considerato che, come previsto in tale determinazione e in quella n. 8/2022, decorsi quindici giorni dal termine di scadenza della pubblicazione all'Albo on line o dal ricevimento della suddetta comunicazione inviata alla pec dell'impresa, se attiva e valida, in mancanza del deposito dei bilanci d'esercizio delle annualità mancanti o di elementi idonei a dimostrare la persistenza della fase liquidatoria, si sarebbe proceduto con determinazione del Conservatore alla cancellazione della società dal Registro delle imprese;

rilevato che l'Ufficio ha comunicato l'avvio del procedimento alle società il cui domicilio digitale iscritto nel registro delle imprese risultava ancora valido e attivo;

precisato, altresì, che l'Ufficio, quale ulteriore forma di pubblicità del procedimento, ha provveduto ad iscrivere la notizia relativa all'avvio del procedimento de qua sulla posizione dell'impresa affinché venga visualizzata sulla corrispondente visura camerale, così come previsto dal punto 4 della determinazione n. 8/2022;

dato atto che per ciascuna società inclusa nel provvedimento di avvio del procedimento, l'Ufficio, decorso il termine per consentire alle società di chiederne l'interruzione, ai fini della conclusione dello stesso, ha effettuato i seguenti controlli:

- sussistenza dello stato "in liquidazione" della società e assenza di procedure concorsuali in essere ai sensi del C.C.I.I. o della Legge fallimentare;
- omesso deposito dei bilanci di esercizio per oltre tre anni consecutivi;
- omesso deposito del bilancio finale di liquidazione e dell'istanza di cancellazione dal Registro delle imprese;
- omesso deposito di motivata richiesta di interruzione del procedimento d'ufficio di cancellazione;

dato atto, altresì, che in aggiunta ai controlli strettamente riconducibili alla diretta applicazione dell'art. 2490 c.c. sopra evidenziati, l'Ufficio ha effettuato i seguenti ulteriori controlli:

- assenza di immobili iscritti nei pubblici registri tramite accesso alla Banca dati dell'Agenzia delle Entrate (SISTER);
- assenza di iscrizioni sulla posizione di sequestri, pignoramenti o pegno di quote;

ritenuto di procedere all'archiviazione del procedimento nei casi in cui l'Ufficio abbia ricevuto una motivata richiesta di interruzione del procedimento d'ufficio o nel caso in cui dai controlli sopra elencati emergano elementi che ne impediscano la cancellazione;

verificato che è decorso il termine di 15 giorni dalla scadenza della pubblicazione all'Albo on line della determinazione n. 6/2023 di avvio del procedimento o dal ricevimento della suddetta comunicazione inviata alla pec dell'impresa senza che sia stato depositato alcun bilancio o dato riscontro finalizzato a sospendere o non adottare il provvedimento conclusivo di cancellazione;

visti gli esiti delle attività istruttorie effettuate i cui report sono conservati agli atti dell'Ufficio;

ritenuto, pertanto, di poter procedere alla cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese delle società di cui all'Allegato A della presente determinazione e di procedere all'archiviazione del procedimento per le società di cui all'Allegato B della presente determinazione;

richiamata la deliberazione di Giunta camerale n. 55 del 27 giugno 2023 con la quale è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale relativo all'Area Anagrafica, studi, ambiente e risorse umane e le funzioni di Conservatore del Registro delle imprese di Aosta;

DISPONE

1. la cancellazione delle società presenti nell'elenco allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, considerato che per le stesse ricorrono le condizioni indicate all'art. 2490 c.c., sesto comma e non risulta pervenuta richiesta di interruzione del procedimento e né sono emersi dai controlli effettuati in fase istruttoria elementi che ne impediscano la cancellazione;
2. l'archiviazione del procedimento per le società riportate nell'Allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, in quanto per le stesse dall'istruttoria sono emersi elementi che ne impediscono la cancellazione;
3. ai sensi dell'art. 40 comma 6 del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020, la comunicazione agli interessati entro otto giorni dall'adozione mediante affissione all'Albo camerale on-line e sul sito istituzionale – Sezione “Cancellazione d'ufficio delle società di capitali in liquidazione ai sensi dell'art. 2490, ultimo comma del codice civile”, nonché tramite posta elettronica certificata alle imprese che presentano un indirizzo valido e attivo;
4. di procedere, qualora l'impresa sia dotata di un domicilio digitale valido e attivo, all'invio tramite PEC della comunicazione della cancellazione d'ufficio o dell'archiviazione oggetto della presente determinazione;

COMUNICA

- che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Giudice del Registro presso il Tribunale di Aosta entro 15 giorni dalla comunicazione ai sensi del comma 7 dell'art. 40 del decreto legge 11 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020 n. 120.

All. n. 2

IL RESPONSABILE
DELL'ISTRUTTORIA
BUTELLI Katia

IL CONSERVATORE
Dott.ssa Katia BUTELLI
BUTELLI KATIA